DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 86/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato XII (Libera circolazione dei capitali) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 ([2]).

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XII dell'accordo SEE è così modificato:

1) il testo del punto 3 [regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

«**32009 R 0924**: Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11), modificato da:

— **32012 R 0260**: Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'articolo 2, il paragrafo 12 è sostituito dal testo seguente:

" 'microimpresa', un'impresa che, al momento della conclusione del contratto di servizio di pagamento, è un qualunque soggetto che svolga un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Ciò include, in particolare, i lavoratori in proprio e le imprese a conduzione familiare impegnate in attività artigianali o simili, le società di persone e le associazioni che svolgono regolarmente attività economiche. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR".»;

2) dopo il punto 3 [regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito quanto segue:

«3a. **32012 R 0260**: Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'articolo 2, il paragrafo 23 è sostituito dal testo seguente:

" 'microimpresa', un'impresa che, al momento della conclusione del contratto di servizio di pagamento, è un qualunque soggetto che svolga un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Ciò include, in particolare, i lavoratori in proprio e le imprese a conduzione familiare impegnate in attività artigianali o simili, le società di persone e le associazioni che svolgono regolarmente attività economiche. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR".»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 924/2009 e (UE) n. 260/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

([1]) GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.
([2]) GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.